

N. 2330

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore MINARDO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1997**

---

Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed  
assistenziali afferenti il periodo 13 dicembre 1990 -  
31 dicembre 1992

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in oggetto ha lo scopo di evitare che uno stato di gravissima crisi economica ed occupazionale investa la Sicilia orientale. Infatti le imprese ubicate nel suddetto versante della Sicilia, che hanno beneficiato della rateizzazione degli oneri contributivi sospesi a causa del terremoto del 13 dicembre 1990, dovranno cominciare a corrispondere quanto dovuto per contributi di previdenza e assistenza, a partire dal prossimo mese di ottobre, secondo quanto sancito dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

La situazione per molti versi è simile a quella riscontrata in occasione del terremoto che colpì la Basilicata e la Campania nel 1980. In quella occasione, però, ai datori di lavoro, le cui imprese erano ubicate nei comuni colpiti dal sisma, fu concesso lo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali, sia per la quota contributiva a carico delle imprese che per quella a carico dei lavoratori decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Altro, non meno eloquente esempio di provvedimento esonerativo di contributi lo si riscontra in occasione del bradisisma di Pozzuoli del 1983, in occasione del quale ai datori di lavoro le cui imprese erano ubicate nel comune di Pozzuoli fu concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748.

Perchè non riservare lo stesso trattamento alle province di Ragusa, Siracusa e Catania

le cui economie appaiono fortemente in crisi e boccheggianti?

L'iniziativa del Governo centrale, in ambedue gli avvenimenti sopra menzionati è stata tempestiva e veramente d'ausilio alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del 1980 e 1983.

Del tutto diverso si profila invece il comportamento nei confronti della Sicilia orientale: nessuno sgravio, nessun esonero, ma pagamento puntuale delle rate e con tanto di penalità ed interessi a carico dei datori di lavoro.

Per l'ennesima volta le imprese siciliane potrebbero uscire fortemente penalizzate da un comportamento che vede il Governo centrale usare due pesi e due misure nei confronti della sempre più bistrattata Sicilia.

L'inizio dei pagamenti di che trattasi coincide con il periodo più nero e recessivo che il comparto delle costruzioni abbia attraversato dal dopoguerra ad oggi, come testimoniano le migliaia di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento e le migliaia di imprese che hanno dovuto chiudere i battenti prese dal vortice della recessione.

Corrispondere gli oneri sospesi, pur se a rate, in suddetto stato di fatto, equivarrà per molte imprese che sopravvivono a stento, ad una vera e propria condanna a morte.

A fronte ad una situazione che potrebbe sostanziarsi in una vera e propria disparità di trattamento delle imprese della Sicilia orientale nei confronti di quelle della Basilicata e Campania e che potrebbe ignorare lo stato di gravissima crisi economica ed occupazionale in cui langue questa parte della regione, si propone il presente disegno di legge per consentire

lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 13 dicembre 1990 ed il 31 dicembre

1992 e quindi limitare, in un certo senso, l'approssimarsi di una irreversibile recessione economica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Ai datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per la protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, che hanno chiesto i benefici di rateizzazione contributiva previdenziale e assistenziale indicati dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si applicano i benefici di cui all'articolo 11 del decreto-legge novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, relativamente ai periodi di paga compresi fra il 13 dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1992.

### Art. 2.

1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in corso di estinzione le rateizzazioni previste dai decreti ministeriali 31 marzo 1993 e 31 luglio 1993 sono autorizzati a sospendere i pagamenti ed a contabilizzare:

*a)* nei confronti dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS): un credito contributivo pari all'importo complessivo delle rate pagate, da recuperare ratealmente con i decreti ministeriali mensili fino a completa estinzione, in tanti mesi quante risultano le rate già corrisposte;

*b)* nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): un credito contributivo pari all'importo complessivo delle rate pagate, da recuperare mediante conguaglio in sede di autoliquidazione del saldo dei premi afferenti gli anni da 1997 a 2000 nella

misura del 25 per cento del totale da recuperare per ogni anno di riferimento.

Art. 3.

1. Il datore di lavoro che si trova nell'impossibilità di conguagliare il proprio credito dovrà avanzare apposita istanza agli istituti previdenziali INPS e INAIL per il recupero di quanto gli spetta.





